



COMUNE DI OSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Tel. 0121.541180

Fax. 0121.541548

e-mail: osasco@ihnet.it

**PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO DEL COMUNE DI OSASCO
PER IL PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2011**

CAPITOLATO D’ONERI

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'oggetto dell'incarico consiste nella gestione del programma assicurativo globale dell'Amministrazione Comunale.

In particolare vengono richieste le seguenti prestazioni:

- a) nominare il referente o i referenti dell'Amministrazione Comunale;
- b) provvedere all'identificazione, analisi e valutazione delle situazioni di rischio relative all'attività dell'Amministrazione Comunale;
- c) provvedere entro 60 giorni dall'inizio dell'incarico all'esame tecnico e legale, e alla revisione dell'attuale portafoglio assicurativo dell'Amministrazione Comunale, con la proposta di un programma assicurativo da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale;
- d) aggiornare e rivedere annualmente, entro il 31 AGOSTO, le coperture assicurative in base alle esigenze dell'Amministrazione ed all'evoluzione del mercato assicurativo, con la proposta di un programma assicurativo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale;
- e) provvedere, entro 90 giorni dalla scadenza, alla stesura dei capitolati relativi alle coperture assicurative necessarie all'Amministrazione Comunale ed alla definizione dei criteri tecnico/economici per l'individuazione dell'offerta più conveniente per l'Amministrazione. Proporre, inoltre, un adeguato numero di primarie Compagnie assicuratrici cui trasmettere eventuale invito a presentare offerta in caso di trattativa privata, previa gara ufficiosa. Collaborare con l'Amministrazione, per la valutazione tecnico/economica delle offerte ricevute;
- f) effettuare le indagini di mercato per l'individuazione delle offerte più convenienti per l'Amministrazione comunale.
- g) provvedere al pagamento ed al ritiro presso le Compagnie Assicuratrici di tutte le quietanze e le polizze riguardanti l'Amministrazione Comunale, segnalando all'Amministrazione Comunale le scadenze dei ratei per l'adempimento delle operazioni contabili;
- h) provvedere, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, alla gestione di tutti i sinistri, attivi e passivi, compresi quelli già verificatisi e denunciati alla data di conferimento dell'incarico, garantendo l'assistenza sino alla conclusione;
- i) trattare con tutti gli aventi causa ed i periti delle Compagnie per la definizione degli indennizzi, mettendo a disposizione dell'Amministrazione le quietanze di pagamento finali per l'approvazione e la firma.

Art. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale autorizza il Broker incaricato a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici.

Il Broker incaricato è autorizzato a provvedere al trasferimento delle polizze attualmente in essere per assicurare la migliore gestione.

L'Amministrazione si impegna a segnalare al Broker qualsiasi comunicazione o proposta in materia assicurativa che dovesse pervenire direttamente all'Amministrazione.

Il Broker si impegna a relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Amministrazione restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Comune.

Il Broker si impegna a recarsi presso l'Amministrazione comunale almeno una volta ogni trimestre o ogni qualvolta si renda necessario.

I contratti assicurativi ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze devono essere sottoscritti esclusivamente dall'Amministrazione.

Art. 3 – COMPENSI

Tutti i servizi oggetto del presente incarico, prestati dal Broker nell'interesse del Comune non comportano onere alcuno per l'Amministrazione Comunale, la quale prende atto che, per legge e per prassi, il Broker di assicurazione viene retribuito con una provvigione dalle Compagnie di Assicurazione per ogni contratto stipulato.

Art. 4 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico di brokeraggio ha durata di anni due con decorrenza dal 1/01/2010 al 31/12/2011.

Se richiesto dal Comune, il Broker si impegna a garantire il servizio successivamente alla scadenza del contratto, alle medesime condizioni in essere, per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di gara e relativo affidamento incarico.

ART. 5 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il Broker deve garantire in ogni caso la copertura assicurativa con il pagamento dei premi alle scadenze previste. L'Amministrazione Comunale provvederà a disporre il pagamento a favore del Broker entro trenta giorni dalla data presentazione al Protocollo Generale del Comune dell'estratto conto e comunque non prima di trenta giorni successivi alla scadenza del premio.

Art. 6 - RESPONSABILITA' CONTRATTUALI DERIVANTI DALL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale ha diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori o omissioni del Broker.

Il Broker incaricato deve dare dimostrazione di aver stipulato le polizze di assicurazione previste dalle legge 792/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui dovessero verificarsi le seguenti condizioni:

- a) gravi violazioni, documentate da opportuna istruttoria amministrativa, degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o mancata esecuzione delle prestazioni senza giustificato motivo;
- c) frode o di gravi trasgressioni nell'espletamento delle prestazioni.

ART. 8 – REVOCA DELL'INCARICO

E' facoltà dell'Amministrazione revocare l'incarico:

a) in caso di consegna oltre il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza della prestazione

prevista dall'art. 1 lett. c;

b) in caso di consegna oltre il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza della prestazione

prevista dall'art. 1 lett. d;

c) nel caso in cui il servizio di brokeraggio sia ritenuto da parte dell'Amministrazione Comunale espletato in maniera insoddisfacente con effetto dal 60° giorno dalla comunicazione della revoca stessa.

Art. 9 - PENALITA'

Nel caso in cui si riscontrassero inadempienze agli obblighi contrattuali o negligenze nella gestione dei servizi, tali da non comportare la risoluzione del contratto o la revoca dell'incarico ai sensi delle precedenti disposizioni, viene applicata a carico del Broker, da parte del dirigente competente, una penale nella misura da 50,00 euro a 500,00 euro in relazione alla gravità delle inadempienze, previa contestazione degli addebiti.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell'affidatario.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine agli adempimenti contrattuali, non risolvibile in via bonaria, è competente esclusivamente il Foro di Torino.

Osasco, lì 30/09/2009

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
BIGA rag. Morena